



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 19 febbraio 2025**

# GIUDICE SPORTIVO

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONE DEL 19/02/2025

### Gara del 09/02/2025 FRASSO TELESINO – A.S.D. REAL DUGENTA CALCIO

#### II G.S.T.

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società Frasso Telesino riguardante la gara Frasso Telesino – A.S.D. Real Dugenta Calcio disputata il 09/02/25, terminata sul campo col punteggio di 1-3, già riportato nel C.U. n.29 pag.531; pervenuto via pec in data 12/02/2025 h.23:54, preannunciato con lo stesso mezzo in data 10/02/25 ore 23:36 con ricevuta di pagamento della tassa di accesso alla G.S.; lo stesso era corredato delle ricevute di consegna delle pec per la rituale comunicazione alla controparte.

Preliminarmente il G.S.T. rileva che il ricorso de quo risulta esser ritualmente depositato nelle date e ore già indicate, risultano quindi rispettati i termini di cui all'art. 67 comma 2.

Premesso quanto sopra, la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della gara per due motivi:

1) Conflittualità del ruolo del Sig. Sciarretta Paolo indicato in distinta come Dirigente accompagnatore della squadra avversaria con le funzioni di "assistente dell'Arbitro" assunto durante la gara e conseguente incompatibilità di entrambi i ruoli rivestiti dalla stessa persona, ritenuti dalla società reclamante "incompatibili".

2) Corretta posizione in ordine al tesseramento dello stesso dirigente Sciarretta Paolo in forza alla soc. Real Dugenta Calcio, ritenuta irregolare e per il mancato tesseramento e per la punizione riportata nel C.U. n°18 del 19/12/2024 ove lo stesso Sciarretta riportava una inibizione per due gare, pertanto la partecipazione alla gara de quo risultava, a parere della ricorrente, "irregolare". Conseguentemente, attesa la partecipazione alla gara dello stesso, chiedeva al GST di dichiarare l'irregolarità della gara in questione 'attesa la posizione irregolare del dirigente sopra citato e pertanto, comminare la sanzione sportiva della perdita della gara de quo con il punteggio 3-0 in favore della ricorrente Frasso Telesino – OMISSIS – richiedeva altresì 'in caso di rigetto del presente ricorso l'addebito della tassa di reclamo sul conto della reclamante'.

A seguito di fissazione della data di decisione ex Art.67 C.G.S. per la data odierna, la reclamata ha fatto pervenire deduzioni nei modi consentiti in data 16/02/2025 h. 22:22 nella quale si chiedeva: di respingere il ricorso, come proposto in quanto: la squalifica risulta scontata nelle due gare successive alla pubblicazione del C.U. n°18, anche per il primo motivo: "risulta anacronistico in quanto negli ultimi anni – OMISSIS\_ è stata data la possibilità anche ai calciatori di poter contestualmente svolgere il "Doppio Ruolo".

Relativamente al 1<sup>a</sup> motivo deve ritenersi inammissibile già dalla lettura dell'art. 63 co. 6 delle N.O.I.F., ove si legge "quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere alla funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti in carica", in proposito l'art. 21 delle N.O.I.F. ci chiarisce chi ritenere dirigente in carica: "sono qualificati dirigenti delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.". A questo proposito, come correttamente puntualizzato dalla Soc. resistente, effettivamente tale possibilità è stata concessa anche agli stessi calciatori di svolgere la funzione di Assistente dell'arbitro, come da novella pubblicata nel C.U. F.I.G.C. n° 135/a del 30/05/2019.

Riguardo al 2<sup>a</sup> motivo, richieste le necessarie informazioni sulla posizione del suddetto dirigente all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Campano, è risultato che 'il dirigente Sciarretta Paolo, quale Presidente della società Real Dugenta Calcio, è regolarmente tesserato dal 22/07/2024. Relativamente all'asserito ulteriore motivo d'irregolarità dell'incontro per la partecipazione alla stessa del suddetto dirigente Sciarretta inibito per 2 giornate effettive come da C.U. n° 18 del 19/12/2024 della Delegazione di Benevento si conferma la circostanza addotta ma, ebbene in questa sede precisare, che la punizione riguardava un incontro della 7<sup>a</sup> giornata di andata (Real Dugenta Calcio – Valle Telesina). Questo G.S.T., esaminate le distinte esibite ai DDG nelle due giornate successive alla pubblicazione della punizione, segnatamente 8<sup>a</sup> (Guardia Sanframondi – Real Dugenta) e 9<sup>a</sup> (Real Dugenta – Falchi Cautano), NON compare il nominativo del Dirigente Sciarretta Paolo, quindi la relativa squalifica risulta già scontata nelle due giornate successive alla data di pubblicazione della sanzione di cui al C.U. n° 18/2024.

**PTM**

Visto l'art. 67 co 6 C.G.S. Rigetta il ricorso proposto dalla Soc. Frasso Telesino e per l'effetto conferma il punteggio acquisito sul campo di 1-3 in favore della A.S.D. Real Dugenta Calcio e tutti i provvedimenti disciplinari assunti dal DDG durante suddetta partita, già pubblicati nel richiamato C.U. n°29/2025. Ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva a carico della ricorrente Frasso Telesino..

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Gianluigi NENNA**

**Publicato in Benevento il 19 febbraio 2025**

**Il Segretario  
Carlotta Carfora**

**Il Delegato  
Vincenzo Lombardi**